

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 117 del 10.12.2002
Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 1.4.2004
Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 7.3.2006

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Limiti oggettivi del regolamento

Art. 3 - Osservanza delle norme regolamentari

Art. 4 - Destinatari dei contributi

Art. 5 - Richieste di ammissione dei contributi

Art. 6 - Termini per la presentazione delle domande

Art. 7 - Istruttoria ed assegnazione dei contributi

Art. 8 - Criteri di concessione dei contributi

Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi

Art. 10 - Revoca dei contributi

Art. 11 - Devoluzione dei contributi

Art. 12 - Disposizioni finali

Art. 13 - Pubblicità e diffusione del regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Art. 1 Finalità

La Provincia di Imperia stabilisce con il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati.

Art. 2 Limiti oggettivi del Regolamento

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- i Fondi Turistici del Casino di Sanremo di competenza della Prefettura di Imperia che sono gestiti dalla Provincia di Imperia esclusivamente come servizio per conto terzi e costituiscono fondi per i quali le decisioni in ordine all'assegnazione ed alla liquidazione sono assunte dalla Prefettura sulla base di proprio apposito Regolamento e comunicate per la loro attuazione alla Provincia che vi darà esecuzione direttamente con provvedimenti del Dirigente competente;
- i contributi erogati in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- il cofinanziamento di iniziative inserite nel piano annuale degli interventi di cui alla legge regionale n. 18/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di partecipazione nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia, quando tali iniziative siano previste nel programma dell'Amministrazione;
- i contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila;
- le provvidenze disciplinate da norme di legge, regolamenti e specifiche convenzioni;
- i versamenti che la Provincia deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di società, ente o associazione cui la stessa partecipa ai sensi di legge, regolamento, deliberazione, convenzione e rispettivi statuti.

Art. 3 Osservanza delle Norme Regolamentari

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione dei contributi.

Art. 4 Destinatari dei contributi

Beneficiari dei contributi possono essere Enti pubblici, società, cooperative, associazioni, fondazioni, comitati (così come previsti e disciplinati dagli artt. 11 a 42 del Codice Civile) e soggetti privati indipendentemente dal riconoscimento o meno di personalità giuridica, purché di norma il soggetto richiedente non persegua fini di lucro e l'attività, l'iniziativa o l'intervento oggetto della domanda di sovvenzione siano privi di fine di lucro e siano finalizzati allo sviluppo economico, turistico, produttivo, sociale, culturale, educativo ed occupazionale, alla promozione delle attività sportive e del tempo libero, al recupero delle tradizioni locali, al miglioramento delle condizioni ambientali delle popolazioni locali, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, storico, librario, fotografico, musicale, alla tutela dell'ambiente, all'organizzazione didattica scolastica ed extrascolastica, al collegamento tra sistema formativo e sistema economico, o comunque rivestano per il territorio della provincia motivo di pubblico interesse.

Art. 5 Richieste di ammissione

Le richieste, indirizzate al Presidente della Provincia, devono contenere quanto in appresso indicato:

A) nel caso di soggetti privati ed associazioni:

a) per la loro attività annuale:

- denominazione
- sede
- codice fiscale e/o partita IVA
- descrizione dettagliata degli scopi dell'ente o dell'associazione
- dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante relativa ai componenti dell'organo amministrativo o direttivo
- consuntivo dell'anno precedente con relazione dell'attività svolta
- bilancio di previsione con relazione dell'attività programmata
- ammontare del contributo richiesto
- copia atto costitutivo, statuto aggiornato e regolamenti se esistenti; se già in possesso della Provincia, dichiarazione del legale rappresentante che non sono intervenute modifiche
- sottoscrizione del legale rappresentante.

b) per singole iniziative, manifestazioni ed interventi:

- denominazione
- sede
- codice fiscale e/o partita IVA
- copia atto costitutivo, statuto aggiornato e regolamenti se esistenti; se già in possesso della Provincia, dichiarazione del legale rappresentante che non sono intervenute modifiche
- dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante relativa ai componenti dell'organo amministrativo o direttivo
- descrizione dettagliata della manifestazione, iniziativa, intervento con l'indicazione dei soggetti a cui la stessa si rivolge
- relativa previsione di spesa con indicazione dei mezzi previsti per il suo finanziamento (fondi propri, incassi da biglietti, sponsorizzazioni, contributi, ecc.)
- ammontare del contributo richiesto
- sottoscrizione del legale rappresentante.

c) per lavori:

- denominazione
- sede
- codice fiscale e/o partita IVA
- copia atto costitutivo, statuto aggiornato e regolamenti se esistenti; se già in possesso della Provincia, dichiarazione del legale rappresentante che non sono intervenute modifiche
- dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante relativa alle persone fisiche che compongono l'organo amministrativo o direttivo
- progetto preliminare redatto in conformità alle norme vigenti con indicazione dei mezzi previsti per il finanziamento della relativa spesa
- ammontare del contributo richiesto
- documentazione fotografica dell'immobile o dell'area su cui insiste il progetto.

d) per interventi di restauro e conservazione del patrimonio architettonico:

- denominazione
- sede
- codice fiscale e/o partita IVA
- atto costitutivo, statuto aggiornato e regolamenti se esistenti; se già in possesso della Provincia, dichiarazione del legale rappresentante che non sono intervenute modifiche
- dichiarazione rilasciata da legale rappresentante relativa alle persone fisiche che compongono l'organo amministrativo o direttivo
- relazione tecnica illustrante gli interventi da realizzarsi con indicazione della spesa da sostenere e dei mezzi previsti per il suo finanziamento

- dichiarazione dell'Ente richiedente circa il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori ivi compreso il parere della competente Sovrintendenza.

e) per interventi di restauro del patrimonio artistico:

- denominazione
- sede
- codice fiscale e/o partita IVA
- atto costitutivo, statuto aggiornato e regolamenti se esistenti; se già in possesso della Provincia, dichiarazione del legale rappresentante che non sono intervenute modifiche
- relazione tecnica illustrante gli interventi da attuarsi
- preventivo di spesa del restauratore con indicazione dei mezzi previsti per il finanziamento della spesa medesima
- parere della competente Sovrintendenza.

Sono esentate dal presentare lo Statuto o l'atto costitutivo le Parrocchie.

B) nel caso di Enti pubblici:

a) per singole manifestazioni, iniziative ed interventi:

- descrizione dettagliata della manifestazione, dell'iniziativa o dell'intervento con la relativa previsione di spesa e l'indicazione dei mezzi previsti per il suo finanziamento
- ammontare del contributo richiesto.

b) per lavori:

- copia del provvedimento di approvazione del progetto di livello almeno preliminare con indicazione dei mezzi previsti per il finanziamento della relativa spesa
- ammontare del contributo richiesto
- nel caso di interventi di restauro e conservazione del patrimonio architettonico e artistico, parere della competente Sovrintendenza.

Art. 6 Termini per la presentazione delle domande

1. Le richieste di contributi devono essere presentate prima della data di svolgimento dell'iniziativa o dell'inizio dell'intervento o dei lavori.
2. Le richieste di contributi riferite ad attività ordinaria annuale devono essere presentate nel termine perentorio del 31 maggio di ogni anno per l'anno in corso.

3. Le istanze di contributo riferite ad iniziative da inserire nelle manifestazioni programmate dalla Provincia dovranno essere presentate nei termini e con le modalità che verranno stabiliti in appositi bandi approvati dalla Giunta Provinciale. Di detti bandi verrà data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 7 Istruttoria ed assegnazione contributi

1. Le richieste di contributi sono assegnate al Settore competente, il quale entro e non oltre i termini previsti dalla vigente normativa, è tenuto a comunicare all'interessato, con raccomandata AR, l'avvio del procedimento richiedendo contestualmente eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimenti. In tal caso l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, o entro il termine indicato dal settore competente.
La mancata risposta scritta entro il termine perentorio assegnato equivarrà a rinuncia al contributo.
2. Le istanze istruite, con l'evidenziazione di quelle prive dei requisiti richiesti, sono trasmesse dai responsabili dei singoli Settori alla Giunta Provinciale, entro 180 giorni dalla data di arrivo della domanda o dalla data di completamento dell'istanza corredate della documentazione necessaria all'assegnazione del contributo.
3. La Giunta Provinciale, sentite le Commissioni Consiliari competenti per materia, tenuto conto degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'art. 8 del presente Regolamento, nei successivi 90 giorni determina l'importo dei contributi da assegnare ai richiedenti per le attività ed interventi ammessi provvedendo, ove possibile, ad impegnare la relativa spesa, o impartendo ai Dirigenti dei Settori competenti espressa direttiva in merito all'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Per contributi di importo non superiore a 2.500 Euro, la Giunta Provinciale può deliberare prescindendo dal parere delle Commissioni Consiliari. La Giunta Provinciale comunicherà periodicamente alle Commissioni competenti i contributi erogati entro il limite stabilito
5. Dell'ammontare del contributo deve essere data comunicazione all'interessato entro 30 giorni dall'assegnazione.

Art. 8 Criteri di concessione

La Giunta Provinciale assegna i contributi con riferimento ai seguenti criteri:

a) per l'attività ordinaria annuale delle associazioni:

- assenza di fini di lucro negli scopi statutari
- utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari
- rilevanza territoriale dell'attività.

b) per singole manifestazioni, iniziative ed interventi:

- particolare rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e culturale del territorio provinciale
- significatività dell'intervento sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico della provincia
- rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo sociale.

c) per lavori pubblici:

- miglioramento delle condizioni ambientali delle popolazioni locali
- realizzazione di opere aventi attinenza con attività turistiche promozionali.

Art. 9 Modalità di erogazione dei contributi

1. Per l'attività ordinaria annuale:

valutata la documentazione già acquisita si procederà all'assegnazione e liquidazione del contributo.

2. Per singole manifestazioni, iniziative ed interventi:

dovrà essere presentata entro e non oltre 6 mesi dalla fine dell'iniziativa o comunque dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo se successiva al termine dell'iniziativa:

- a) una dettagliata relazione dell'avvenuta manifestazione, iniziativa o intervento firmata dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione: manifesti, locandine, articoli di stampa, fotografie, ecc.
- b) il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate assegnate (contributi di altri soggetti pubblici e privati, sponsorizzazioni, incassi da vendita di biglietti) firmato dal legale rappresentante e corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, resa dal legale rappresentante, attestante la corrispondenza delle

risultanze del rendiconto alla verità nonché la sussistenza di tutte le note giustificative, fiscalmente regolari, che conducono al rendiconto stesso. In tal caso l'Ufficio, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 71 del citato DPR, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse.

Per gli Enti pubblici:

in sostituzione della documentazione di cui al punto 2, lett. b) dovrà essere prodotta, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello della fine della manifestazione, copia autentica del provvedimento di approvazione del consuntivo dell'iniziativa dal quale risultino le spese sostenute e le entrate acquisite, o in alternativa copia autentica dei singoli provvedimenti adottati per l'organizzazione della stessa.

3. Per lavori:

dovrà essere presentato, entro e non oltre il biennio successivo a quello dell'assunzione da parte della Provincia dell'impegno di spesa, termine prorogabile a seguito della comunicazione di motivate ragioni:

- a) certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate, sottoscritti dal tecnico competente al rilascio del documento
- b) documentazione fotografica dei lavori eseguiti
- c) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate assegnate (fondi propri, contributi di altri soggetti pubblici e privati) firmato dal legale rappresentante e corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR 28.12.2000, resa dal legale rappresentante, attestante la corrispondenza delle risultanze del rendiconto alla verità nonché la sussistenza di tutte le note giustificative, fiscalmente regolari, che conducono al rendiconto stesso. In tal caso l'Ufficio, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 71 del citato DPR, è tenuto ad effettuare controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse
- d) ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente Ufficio.

Per gli Enti pubblici:

in sostituzione della documentazione di cui alle lett. a), b) e c), copia autentica del provvedimento di liquidazione delle spese sostenute con

indicazione dei contributi percepiti o comunque assegnati da altri soggetti pubblici o privati.

4. Per gli interventi relativi alla conservazione del patrimonio architettonico, si applicano le disposizioni di cui al punto 3).
5. Per i contributi di cui ai punti 2), 3), 4) è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 50% dell'ammontare dei contributi concessi a seguito di specifica e motivata richiesta.
6. Il contributo della Provincia potrà essere assegnato anche in ipotesi di assenza di finanziamento da parte dell'ente o organismo richiedente.
7. Qualora in sede di consuntivo la differenza tra spese effettuate ed entrate, escluso il contributo della Provincia, risultasse inferiore al contributo concesso, questo verrà liquidato in misura ridotta e cioè decurtato della somma eccedente.
8. Qualora la manifestazione, l'iniziativa o l'intervento oggetto del contributo siano stati realizzati in parte o comunque con un consuntivo finale inferiore all'80% del preventivato o in difformità rispetto a quanto descritto nell'istanza, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente, valuterà se il contributo possa essere erogato nell'intera misura assegnata o se debba procedersi a una decurtazione.

Art. 10 Revoca dei contributi

I contributi vengono revocati a cura dei Dirigenti dei Settori competenti nei seguenti casi:

- a) qualora l'iniziativa non sia stata realizzata
- b) qualora non sia stata presentata entro i termini stabiliti la documentazione prevista dall'art. 9.

Art. 11 Devoluzione del contributo

In casi eccezionali debitamente motivati nell'istanza in tal senso presentata dall'interessato, la Giunta potrà concedere la devoluzione del contributo a favore di un altro diverso intervento o iniziativa del medesimo soggetto.

Art. 12 Disposizioni finali

1. La Provincia in ogni caso resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
2. La Provincia non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha concesso contributi.

Art. 13 Pubblicità e diffusione del regolamento

La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento da parte degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

Art. 14 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento stesso.
2. Conservano validità le domande di contributo presentate per il 2003 anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento e conformi alle norme del precedente regolamento approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 108 del 26.10.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 Disposizione transitoria

I contributi nonché le somme precedentemente assegnate a titolo di partecipazione saranno erogate ai sensi del regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 108 del 26.10.1994 e successive modifiche ed integrazioni.